

DETERMINAZIONE 16 luglio 2002

Problemi relativi alla certificazione di qualita' aziendale a seguito della sostituzione delle norme UNI EN ISO 9001/2/3 edizione 1994 con le norme UNI EN 150 9001:2000 ed alla certificazione di qualita' aziendale dei consorzi stabili. (Determinazione n. 15/2002). (G.U. n. 176 del 29-07-2002).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto:

In materia del possesso della certificazione del sistema di qualita' aziendale oppure degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita' aziendale previsto dall'art. 8, comma 4, lettera e), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 sono stati richiesti all'Autorita' ulteriori chiarimenti rispetto a quelli gia' forniti con il punto 11 della determinazione n. 56/2000, con il punto 8 della determinazione n. 6/2001, con la determinazione n. 21/2001 nonche' con il punto 6 del comunicato della segreteria tecnica dell'Autorita', prot. n. 27467/01/segr. del 15 maggio 2001 e con il punto 1 del comunicato della segreteria tecnica dell'Autorita' prot. n. 41932/01/segr. del 26 luglio 2001.

I quesiti riguardano:

- a) gli effetti che ha sulla qualificazione la sostituzione delle norme in materia di certificazione della qualita' UNI EN ISO 2001/2/3 edizione 1994 con le norme UNI EN ISO 9001:2000;
- b) le modalita' ed i criteri per il rilascio della certificazione di qualita' aziendale o della dichiarazione del possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita' aziendale ai consorzi stabili;
- c) se sia o non sia obbligatorio rilasciare le attestazioni di qualificazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, nel caso positivo, se il momento in cui deve essere attestato il possesso del requisito e' quello della firma del contratto tra SOA ed impresa o quello del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

In particolare e' stato sottolineato che il consorzio stabile - nel caso si qualifichi, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, sulla base delle qualificazioni possedute dai consorziati (e cio' deve avvenire sicuramente, in base alle vigenti norme, al momento della prima qualificazione oppure, in base alla nuova disposizione contenuta nel disegno di legge "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" in corso di approvazione, a regime) - potrebbe qualificarsi in una classifica che prevede l'obbligo del possesso della certificazione di qualita' aziendale oppure degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita' aziendale mentre le proprie consorziate sono qualificate per classifiche per le quali non vi e' questo obbligo. Il consorzio stabile d'altra parte non e' un soggetto che svolge direttamente attivita' imprenditoriale. Tale attivita' e' quasi sempre svolta dai propri consorziati.

Su i quesiti l'Autorita' ha richiesto gli avvisi del Sincert, che sono stati espressi con note del 22 e 24 maggio 2002, nonche' quelli dei firmatari dei protocolli d'intesa. Sulla base di questi avvisi l'Autorita' svolge le seguenti:

Considerazioni in diritto:

Va preliminarmente precisato che la transizione delle

certificazioni di sistemi di gestione per la qualita' (SGQ) rilasciate sulla base della norma ISO 9001/2/3 edizione 1994 alle certificazioni rilasciate sulla base della nuova norma ISO 9001:2000 e' regolata dalle disposizioni emesse in ambienti EA (European Cooperation for Accreditation) e IAF (International Accreditation Forum) che sono state recepite dal Sincert.

Ai sensi dei suddetti accordi il Sincert ha stabilito che:

- a) tutti gli organismi di certificazione accreditati dal Sincert per il rilascio di certificazioni di SGQ devono conseguire l'estensione dell'accreditamento alle certificazioni alla nuova norma ISO 9001:2000 entro il 31 ottobre 2002; in difetto l'accreditamento SGQ verra' sospeso e ripristinato solo ad estensione ottenuta;
- b) a far tempo dal 9 gennaio 2002 nessun certificato di SGQ rilasciato sulla base delle norme ISO 9001/2/3 edizione 1994 potra' riportare una data di scadenza, direttamente o indirettamente esplicitata, posteriore al 14 dicembre 2003;
- c) a far tempo dal 31 gennaio 2003 non possono essere rilasciati rinnovi di certificazioni pre-esistenti o nuove certificazioni sulla base delle precedenti norme ISO 9001/2/3 edizione 1994.

Per quanto riguarda il problema della qualificazione dei consorzi stabili occorre, in primo luogo, tenere conto che questi sono diversi dai raggruppamenti temporanei di imprese e, come affermato dall'Autorita' nella determinazione n. 6/2001, sono invece assimilabili alle altre figure consortili (consorzi fra imprese cooperative e consorzi fra imprese artigiane) previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni le quali sono tradizionalmente qualificate ex se e per ius receptum e, pertanto, ad essi non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorita' n. 139 del 15 maggio 2002 che si riferisce ai suddetti raggruppamenti temporanei di imprese.

In secondo luogo va considerato che la qualificazione dei consorzi stabili sulla base delle vigenti norme puo' avvenire, come illustrato nella determinazione n. 6/2001, secondo due modalita': ai sensi dell'art. 18, commi 3, 9 e 13 e ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, cioe' sulla base dei requisiti posseduti dal consorzio oppure sulla base delle qualificazioni dei propri consorziati. In questo secondo caso la classifica della qualificazione del consorzio in ogni categoria e' determinata in base alla somma delle classifiche dei propri consorziati. Non vi e' alcuna norma che si riferisca al possesso della certificazione di qualita' aziendale o alla presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualita'.

In base alle suddette disposizioni e' certo che si deve riconoscere al consorzio stabile il possesso della certificazione di qualita' aziendale o la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualita' qualora essi siano posseduti direttamente dal consorzio. Ma sempre in base alle suddette disposizioni si deve ritenere che tale riconoscimento spetta al consorzio stabile anche se questi requisiti non siano in suo possesso ma siano in possesso dei propri consorziati. In tal caso si possono verificare tre ipotesi:

- a) tutte le imprese consorziate sono in possesso dei requisiti;
- b) almeno la meta' delle imprese consorziate sono in possesso dei requisiti;
- c) una sola delle imprese consorziate e' in possesso dei requisiti.

A parte l'ipotesi di cui alla lettera a) in cui risulta pacifico il riconoscimento del requisito al consorzio, per stabilire in quale altro caso spetti il riconoscimento, va tenuto conto che la certificazione SGQ non prevede graduatorie e, quindi, non e' diversa

per una impresa la cui attestazione prevede una classifica II (euro 516.457) oppure una classifica VIII (oltre euro 15.493.707). Di qui si puo' ritenere che il principio in base al quale la qualificazione del consorzio stabile e' ottenuta sulla base della somma delle qualificazioni possedute dai propri consorziati porta come conseguenza che si possa riconoscere ad un consorzio stabile il possesso della certificazione SGQ o degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita' qualora almeno uno dei propri consorziati possedga tali requisiti.

Inoltre si precisa che siccome il riconoscimento ha carattere costitutivo, cioe' la qualita' puo' essere riconosciuta solo quanto e' concluso il procedimento previsto dalle specifiche norme ISO ed e' stata rilasciata la certificazione SGQ, non appare possibile ammettere alle gare i consorzi stabili sulla base della dimostrazione di avere presentato la domanda di certificazione ad un organismo di certificazione accreditato nel settore EA 28 nonche' di aver superato con esito positivo l'esame della documentazione e le verifiche di conformita' di tutti gli elementi del sistema di gestione della qualita' gestione (organizzazione, risorse, processi, misurazioni).

Per quanto riguarda l'obbligo o meno, nel rilascio delle attestazioni di qualificazioni, di osservare quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 la testuale previsione di tale obbligo non richiede ulteriori notazioni, salvo di richiamare le scadenze temporali dell'allegato "B" del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Le disposizioni fanno ritenere, inoltre, che il momento in cui tale obbligo diventa operativo e' quello del rilascio dell'attestazione. Nel caso, quindi, di sottoscrizione del contratto tra una SOA ed una impresa in un momento in cui tale obbligo non era esistente ma l'attestazione viene rilasciata quando tale obbligo e' venuto in evidenza, questa potra' essere concessa, logicamente per le classifiche in cui tale obbligo sussiste, soltanto se l'impresa e' in possesso di tali requisiti. Per tale aspetto va poi sottolineato che non puo' essere accolto il suggerimento di rilasciare l'attestazione anche in assenza di tali requisiti con la indicazione che l'attestazione puo' essere impiegata soltanto per le gare di importo in cui non e' necessario il possesso di tale requisito in quanto cio' sarebbe contrario alle disposizioni prima citate.

In base alle considerazioni svolte si deve concludere che:

- a) i certificati di SGQ rilasciati sulla base delle precedenti norme ISO 9001/2/3 edizione 1994 hanno validita' fino al 14 dicembre 2003;
- b) le attestazioni di qualificazione rilasciate sulla base dell'incremento convenzionale premiante di cui all'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000, scadono il 14 dicembre 2003;
- c) le imprese che fossero in possesso di attestazioni di qualificazione con data di scadenza oltre il 14 dicembre 2003, qualora non abbiano rinnovato il loro certificato SGQ o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualita' sulla base delle nuove norme ISO 9001:2000, dovranno richiedere alla SOA che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione una modifica di questa in modo che non sia piu' riportata l'indicazione del possesso del certificato SGQ ed in modo che categorie e classifiche siano quelle attribuibili in assenza dell'incremento convenzionale premiante e dei suddetti requisiti;
- d) le modifiche di cui alla precedente lettera c) sono considerate ai fini del corrispettivo "variazioni minime" di cui alla

lettera b) dello schema allegato alla determinazione n. 40/2000;

e) le SOA possono riconoscere ad un consorzio stabile - sia nel caso che la qualificazione avvenga ai sensi dell'art. 18, commi 3, 9 e 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e sia nel caso che avvenga ai sensi dell'art. 20 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 - il possesso della certificazione SGQ o della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualita' di cui all'art. 8, comma 4, lettera e), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, qualora tali requisiti siano in possesso del consorzio oppure siano in possesso di almeno uno dei consorziati;

f) le SOA, fatto salvo la validita' delle attestazioni di qualificazione rilasciate prima delle scadenze temporali di cui all'allegato "B" del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, non possono rilasciare attestazioni di qualificazioni con classifiche pari o superiore a quelle per le quali e' necessario, in base alle suddette scadenze temporali, il possesso della certificazione SGQ o della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualita', qualora tali requisiti non siano in possesso delle imprese;

g) il momento in cui l'obbligo di cui all'art. 8, comma 4, lettera e), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, viene in evidenza e' quello della data di rilascio dell'attestazione di qualificazione.

Roma, 16 luglio 2002

Il presidente: Garri